



POC PUGLIA 2021-2027

approvato con l'Accordo di Coesione del 29/11/2024

AVVISO PUBBLICO

rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi educativi per minori da zero a tre anni accreditati da Regione Puglia nel Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei tramite buoni educativi per minori (a.e. 2025/2026)

Area Tematica 11

“Istruzione e Formazione”

Linea di Intervento 11.02

“Educazione e Formazione”

Titolo Intervento

“Buoni educativi minori 0-6 anni per accesso a servizi educativi e scuole infanzia accreditati”

SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

A) NORMATIVA COMUNITARIA

B) NORMATIVA NAZIONALE E DOCUMENTI REGIONALI

Premesse

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Soggetti attuatori

Art. 3 Unità di offerta fruibili con “Buoni educativi zerotre”

Art. 4 Destinatari finali

Art. 5 Nuclei familiari che possono presentare istanza di Buono educativo

Art. 6 Validità dell’Avviso

Art. 7 Finestre temporali per la presentazione della domanda di buoni educativi zerotre

Art. 8 Modalità di presentazione della domanda di buono educativo zerotre

Art. 9 Abbinamento del minore al posto nell’Unità di offerta accreditata

Art. 10 Unità di costo standard

Art. 11 Dotazione finanziaria

Art. 12 Riparto delle risorse finanziarie e Progetto attuativo

Art. 13 Contratto di servizio

Art. 14 Valore del Buono educativo, compartecipazione familiare

Art. 15 Pagamento del Buono educativo sulla base della tariffa contrattualizzata e decurtazioni

Art. 16 Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal Buono educativo

Art. 17 Attestazioni di frequenza

Art. 18 Obblighi per il Nucleo familiare

Art. 19 Obblighi per l’Unità di Offerta

Art. 20 Obblighi per il soggetto Beneficiario

Art. 21 Motivi di non riconoscimento del Buono educativo zerotre

Art. 22 Divieto di cumulo

Art. 23 Rispetto della privacy

Art. 24 Responsabile del procedimento

Art. 25 Riferimenti normativi

Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università – intende dare attuazione agli interventi volti all’accesso universale all’istruzione in coerenza con la seguente normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A) NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e ss.mm. e ii.; Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP, e ss.mm. e ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, e ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei e ss.mm. e ii.;
- Comunicazione della Commissione 2021/C 200/01 “Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)”.
- Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ss.mm. e ii.;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001 e ss.mm. e ii.;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8461 del 17/11/2022, con la quale è stato approvato il Programma FESR FSE Plus 2021-2027 della Regione Puglia, come da ultima modificata con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2025) 1848 del 20.03.2025;

B) NORMATIVA NAZIONALE E DOCUMENTI REGIONALI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021 Piano nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione 2021-2025;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, recante: Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 – “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia, e ss.mm. e ii.;
- Legge regionale 21 marzo 2007, n. 7 Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia;
- Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31 Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare;

- Comunicazione programmatica del 17 marzo 2021 alla Giunta regionale con la quale il Gruppo di lavoro inter-assessorile ha presentato il Documento di indirizzo per una strategia regionale per il contrasto alla povertà educativa;
- DGR 3 maggio 2021, n. 720 Agenda di genere della Regione Puglia. Approvazione Linee guida per la valutazione di impatto di genere. Costituzione del Gruppo di lavoro e avvio del confronto con il partenariato economico e sociale;
- Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, avente per oggetto “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027”;
- Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- DGR 7 marzo 2022, n. 302 Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- *Vademecum* delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28/05/2018;
- DGR 5 novembre 2021, n. 1794 POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.
- DGR 20/04/2022 n. 556 di approvazione della proposta di Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 (PR), comprensiva di Rapporto Ambientale e individuazione dell’Autorità di Gestione (AdG) del Programma nel Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria.
- Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023 n. 162 e recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, che definisce le regole per la programmazione e l’utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2021/2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso FSC;
- Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia a Bari il 29 novembre 2024, che individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- Delibera CIPESS n. 6 del 30/01/2025 di approvazione dell’assegnazione a Regione Puglia di risorse per il finanziamento dell’Accordo per la Coesione;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 566 del 29/04/2025, che individua quale Struttura responsabile dell’intervento POC 2021/2027, per l’Area Tematica 11 “Istruzione e Formazione”, Linea di Intervento 11.02 “Educazione e formazione”, Intervento dal Titolo “Buoni educativi minori 0-6 anni per accesso a servizi educativi e scuole infanzia accreditati”;
- DGR 07/12/2022 n. 1812 di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8461 del 17/11/22 e DGR 16/02/2023 n. 130 con cui la Giunta Regionale, ai sensi all’art. 38 del citato Reg. (UE) n. 1060/2021, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale;
- DGR 06/03/2023 n. 258 recante PR Puglia 2021–2027 – Procedure coerenti e propedeutiche all’avvio delle misure in tema di interventi per garantire l’accesso universale all’istruzione – Criteri per l’accreditamento al Catalogo telematico dell’offerta per minori zerosei- Approvazione.
- DGR 03/05/2023 n. 603 recante Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2021;
- DGR 03/05/2023 n. 609 recante Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione attribuendo, nell’ambito della Policy “Occupazione, Istruzione e Formazione” di competenza del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, alla Sezione Istruzione e Università l’Azione 6.3 “Interventi per garantire l’accesso universale all’istruzione- FSE+”;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 159 del 09/08/2023, PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 – Azione 6.3 Adozione della metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria 29/05/2024 n. 150 recante “PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002). Art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Adozione del testo descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dei relativi allegati”;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria 04/06/2024, n. 157, “PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 – Asse Prioritario 6 - Azione 6.3 Adozione della metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 – Aggiornamento”.

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università del 22/01/2025 n.5 recante “Deliberazione della Giunta regionale n. 258/2023: “Criteri per l’accreditamento al Catalogo telematico dell’offerta per minori zerosei” – Avviso pubblico per la conferma dell’accreditamento e per l’accreditamento di unità di offerta non già accreditate nel Catalogo telematico per minori zerosei – Anno educativo 2025/2026 – Approvazione”;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università del 10/04/2025, n. 126 “Procedure di accesso a benefici economici erogati da Regione Puglia per la frequenza di servizi educativi per minori da zero a tre anni: approvazione schema di modulo di iscrizione preventiva per l'anno educativo 2025/2026”;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università del 06/05/2025, n. 158, “Catalogo telematico dell’offerta per minori zerosei a.e. 2025/2026 - Deliberazione della Giunta regionale n. 258/2023 e Atto Dirigenziale n. 5/2025 – Approvazione elenco unità di offerta accreditate nella I finestra temporale”;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università del 18/06/2025, n. 233, “Catalogo telematico dell’offerta per minori zerosei a.e. 2025/2026 - Deliberazione della Giunta regionale n. 258/2023 e Atto Dirigenziale n. 5/2025 – Approvazione elenco unità di offerta accreditate nella finestra temporale straordinaria”;
- DGR 19/06/2025 n. 862 recante “Accordo per la Coesione. POC 21/27 Area tematica 11 – Linea di intervento 11.02 – Intervento Buoni educativi minori 0-6 anni per accesso a servizi educativi e scuole infanzia accreditati per l’a.e. 25/26. Stanziamento di € 70.000.000,00 per l’avvio della misura nell’anno educativo 25/26. Variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

Premesse

Il contesto europeo e la programmazione regionale in tema di servizi educativi per l’infanzia

Il Goal 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è uno dei 17 obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs) che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta da raggiungere da tutti i paesi del mondo entro il 2030, alcuni di essi entro il 2020, è intitolato “Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”. Il 17 marzo 2021, attraverso una comunicazione programmatica alla Giunta regionale, è stato presentato in Puglia il Documento di indirizzo per una strategia regionale per il contrasto alla povertà educativa, frutto del tavolo inter-assessorile promosso dagli Assessorati regionali al Welfare, all’Istruzione e alla Cultura per interpretare il quadro europeo delle strategie in materia, raccogliere i fabbisogni a livello territoriale e programmare i relativi interventi. Il documento, attraverso una programmazione strategica mette a sistema obiettivi operativi e risorse finanziarie derivanti dal ciclo di programmazione dei fondi europei, da risorse nazionali e dai finanziamenti a valere sul bilancio autonomo regionale, prevedendo un programma pluriennale di interventi che ha come precipuo fondamento il potenziamento dell’offerta di asili nido, l’estensione del tempo scuola, l’allargamento dell’offerta di servizi educativi per l’infanzia attraverso l’incremento sistematizzato di opportunità culturali e sportive rivolte a minori da 0 a 17 anni. Il Documento fa, inoltre, sostanzialmente propri gli obiettivi del Piano nazionale di attuazione della Risoluzione (UE) 2021/1004 in tema di *Child Guarantee*, prevista dalla Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio dell’Unione Europea del 14/06/2021, che istituisce la “Garanzia europea per l’infanzia” supportata dalla “Strategia generale EU sui diritti dei minori”.

Con la Deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2021, n.ro 1466, è stato approvato il documento strategico “Agenda di genere. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia” nel quale si afferma che: “Esiste in Puglia un ampio margine di miglioramento per l’intero sistema di offerta dei servizi di educazione e di istruzione, che costituiscono, secondo l’opinione unanime emersa dalla concertazione partenariale, una precondizione essenziale per incidere sull’organizzazione delle famiglie e specificamente delle giovani donne con figli in età prescolare e scolare”.

Il PR Puglia 2021-2027 (CCI 2021IT16FFPR002), approvato con Decisione C(2022) 8461 final della Commissione europea del 17 novembre 2022 a chiusura del negoziato formale, prevede la Priorità: 6. “Istruzione e formazione” ed all’interno della stessa, tra le tipologie di interventi attivabili (art. 22, par. 3, lett. d), p. i), del CPR e articolo 6, del Regolamento FSE+) l’Azione 6.3 “Interventi per garantire l’accesso universale all’istruzione” che include l’intervento specifico: Sistema “Zerosei”; attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione “Zerosei”, che prevede fra l’altro l’erogazione di buoni alle famiglie per l’accesso ai servizi educativi e di cura rivolti a bambine e bambini entro i sei anni.

Le connessioni tra contesto nazionale e programmazione regionale in tema di servizi educativi per l’infanzia

L’approvazione della riforma del Sistema integrato Zerosei ha posto l’esigenza di una revisione organizzativa e legislativa delle discipline esistenti a livello regionale (v. Le garanzie della governance, Parte VI delle Linee pedagogiche per il Sistema integrato Zerosei, approvate ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65). L’attuazione della riforma del Sistema integrato Zerosei, infatti, dispone l’attuazione di una serie di interventi tecnico-

amministrativi mirati a integrare i servizi educativi per minori da zero a sei anni all'interno del mondo dell'istruzione nell'ottica di affermare il diritto alla frequenza dell'asilo nido, il superamento della domanda individuale per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia, la garanzia a tutti i minori dell'accesso a un progetto educativo di qualità gratuito. A tal fine, la Legge prevede che, di concerto e in coordinamento con gli Uffici scolastici regionali e con le ANCI regionali, vengano istituiti i coordinamenti pedagogici territoriali, venga avviata la formazione congiunta del personale educativo e docente, vengano realizzati Poli per l'infanzia zerosei.

Programmazione regionale in tema di servizi educativi per l'infanzia

A seguito dell'approvazione della riforma del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni (D. Lgs. n. 65/2017), la gestione dell'intervento di sostegno economico per le famiglie con minori da zero a sei anni è stata attribuita alla competenza del settore Istruzione di Regione Puglia, in considerazione del passaggio della relativa disciplina, dal punto di vista della continuità pedagogica zerosei, in capo al Ministero dell'Istruzione e delle interazioni richieste dallo stesso alle regioni con riguardo all'Anagrafe nazionale degli studenti. Tale passaggio, inoltre, consente una puntuale programmazione complementare dei fondi disponibili per il sostegno della domanda di accesso ai servizi educativi e per gli interventi in tema di edilizia scolastica zerosei. Conseguentemente, Regione Puglia ha adottato interventi mirati sull'ultimo stralcio della programmazione dei fondi europei 2014/2020 approvando l'erogazione di "Buoni educativi zerosei" per l'anno educativo 2022/2023 in linea con il modificato quadro normativo di riferimento e delegando la gestione del relativo intervento alla Sezione Istruzione e Università.

Con il nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2021/2027, si è posta l'esigenza di improntare il sistema di sostegno finora attuato nei confronti delle famiglie-target considerando gli obiettivi strategici delle politiche europee e nazionali sopra descritti e, quindi, articolando l'intervento di erogazione di Buoni educativi per minori da zero a tre anni per l'anno educativo 2025/2026 sulla base dei seguenti passaggi:

- a) applicazione delle Opzioni di semplificazione dei costi (art. 53, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento UE n.ro 2021/1060) dei servizi educativi per minori da zero a tre anni (asili nido, centri ludici per la prima infanzia e nidi in famiglia) e per minori da tre a sei anni (scuole dell'infanzia);
- b) approvazione del Catalogo telematico dell'offerta per minori da zero a sei anni contenente l'elenco delle unità di offerta accreditate da Regione Puglia, tramite Manifestazione di interesse, sulla base di criteri di elevata qualità dei servizi offerti in termini sia di tempo-scuola (full-time per 11 mesi all'anno) che di standard professionali del personale addetto che di servizi complementari per le famiglie;
- c) approvazione dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi educativi accreditati da Regione Puglia tramite Buoni educativi per minori da zero a tre anni (a.e. 2025/2026).

Considerata l'approvazione dell'elenco delle Unità di offerta per minori da zero a tre anni nel Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei per l'anno educativo 2025/2026 (AD 162/2025/00158 e AD 162/2025/233), a seguito della chiusura delle finestre temporali di accreditamento, si approva il seguente Avviso per la presentazione delle domande di accesso ai servizi educativi accreditati tramite Buoni educativi.

Art. 1

Oggetto e finalità

1 Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'erogazione di un titolo d'acquisto differito, denominato "Buono educativo per minori da zero a tre anni" (di seguito indicato come "Buono educativo zerotre"), in favore di nuclei familiari per l'abbattimento dei costi di frequenza da parte dei minori presso i servizi educativi per l'infanzia rientranti nel Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, autorizzati ai sensi degli articoli 53, 90 e 101 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., accreditati a seguito di Avvisi per Manifestazione di interesse all'accreditamento al Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei di cui alla Determinazione dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 5 del 22/01/2025.

Art. 2

Soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori delle procedure disciplinate dal presente Avviso Pubblico sono:

- a. Regione Puglia, con compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo, riparto e assegnazione agli Ambiti Territoriali/Consorzi di Comuni delle risorse finanziarie per l'erogazione dei Buoni educativi zerotre;
- b. Ambito Territoriale Sociale/Consorzio di Comuni, in qualità di soggetto Beneficiario titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali perseguiti con riguardo al segmento minori da zero a tre anni a livello locale nonché responsabile della gestione complessiva delle fasi di avvio e attuazione dell'Avviso;
- c. Servizio educativo per l'infanzia da zero a tre anni accreditato nel Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei;
- d. Nucleo familiare richiedente il Buono educativo per il minore da zero a tre anni, in persona del genitore esercente la potestà genitoriale incluso nel nucleo familiare di cui fa parte il minore che frequenta il servizio educativo per l'infanzia da zero a tre anni, costituito ai sensi dell'art. 3 e ss, DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 ovvero il soggetto affidatario nei casi di minore in affidamento o il tutore nel caso di minore collocato presso comunità educative.

Art. 3

Unità di offerta fruibili con "Buoni educativi zerotre"

1. Le tipologie di Unità di Offerta che accettano il pagamento della retta per la frequenza da parte di minori da zero a tre anni in virtù del presente Avviso sono quelle accreditate nel Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei a seguito dell'approvazione dell'Avviso pubblico per la conferma dell'accreditamento delle unità di offerta già accreditate e per l'accreditamento di unità di offerta non già accreditate nel Catalogo telematico per minori zerosei a.e. 2025/2026 di cui all'Atto dirigenziale n. 5 del 22/01/2025 e successivi provvedimenti collegati.

2. Nel rispetto e secondo quanto disposto dalla vigente normativa regionale (Legge regionale n.ro 19/2006 s.m.i. e Regolamento regionale n. 4/2007 s.m.i.), con riferimento alla tipologia e alla fascia di età dell'utenza e al rapporto operatore/utente, i servizi educativi accreditati sono quelli di cui a:

- a. art. 53 del Regolamento regionale n.ro 4/2007: "asilo nido" per la fruizione dei servizi di asilo nido, micronido, nido aziendale, (per minori di età compresa tra 3 e 36 mesi) sezione primavera (per minori di età compresa dai 24 ai 36 mesi);
- b. art. 90 del Regolamento regionale n.ro 4/2007: "centro ludico per la prima infanzia" (per minori di età compresa tra 3 e 36 mesi);
- c. art. 101 del Regolamento "servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia" (per minori di età compresa tra 3 e 36 mesi).

Art. 4

Destinatari finali

1. Destinatari finali del presente Avviso sono bambine e bambini per i quali il nucleo familiare di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) del presente Avviso abbia richiesto, ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso, Buoni educativi zerotre per la frequenza dei servizi educativi di cui precedente art. 3 a partire:

- dal compimento del 3° mese di età per i minori rientranti nella categoria "lattanti";
- dal compimento del 12° mese per i minori rientranti nella categoria "semi-divezzi";
- dal compimento del 24° mese per i minori rientranti nella categoria "divezzi".

2. La frequenza di cui al comma precedente avviene nel rispetto della ricettività massima autorizzata per ciascuna sezione all'interno delle unità di offerta accreditate nel Catalogo e resta nella disponibilità dell'Unità di offerta la possibilità di assegnare a una sezione precedente o successiva i nati tra settembre e dicembre a seguito di valutazione pedagogica, previo aggiornamento dei posti disponibili in ciascuna sezione all'interno dell'anagrafica di iscrizione al Catalogo dell'offerta per minori.

Art. 5

Nuclei familiari che possono presentare istanza di Buono educativo

1. Possono presentare istanza di Buoni educativi i nuclei familiari, anche per il tramite di un "utente facilitatore" ai sensi dell'art. 8, co. 2, lett. a.4, con minori da zero a tre anni in possesso di ISEE non superiore a € 75.000,00.

Art. 6

Validità dell'Avviso

1. L'Avviso rivolto ai nuclei familiari per la richiesta di Buoni educativi zerotre ha validità nell'anno educativo 2025/2026, come definito nell'Avviso per la conferma e per il nuovo accreditamento di cui all'Atto Dirigenziale n.ro 5 del 22/01/2025.

Art. 7

Finestre temporali per la presentazione della domanda di buoni educativi zerotre

1. Per la presentazione della domanda di accesso al Buono educativo zerotre è attivata una finestra temporale **decorrente dalle ore 12,00 del giorno 25/06/2025 alle ore 12,00 del giorno 25/07/2025**.

2. Per motivate esigenze è valutata la possibilità di approvare proroghe alle finestre temporale di cui al comma 1, ovvero l'apertura di ulteriori finestre temporali.

3. La procedura di presentazione della domanda è di tipo "chiuso" in quanto può essere effettuata esclusivamente nei termini della finestra temporale stabilita dal presente Avviso.

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda di buono educativo zerotre

1. La domanda di buono educativo è inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei.

2. Il processo di compilazione e invio dell'istanza si compone delle seguenti fasi:

a. Accesso all'area riservata del portale alternativamente tramite:

a.1 SPID (accesso tramite identità digitale);

a.2 CIE (carta di Identità Elettronica)

a.3 CNS (TS-CNS) (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria) ai sensi della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 che ha convertito il Decreto-legge n.76 art. 24 del 16 luglio 2020 "Semplificazione e innovazione digitale";

a.4 "utente facilitatore" (CAF, Patronato, Udo, persona fisica dotata di SPID, ecc.) accreditato in piattaforma per l'inserimento di istanze conto terzi.

b. Compilazione di tutti i campi richiesti dalla piattaforma:

b.1 generalità e codice fiscale del richiedente;

b.2 residenza del richiedente;

b.3 generalità e codice fiscale del minore;

b.4 residenza o domicilio del minore;

b.5 tipologia di unità di offerta di interesse;

b.6 unità di offerta selezionata tra quelle accreditate nel Catalogo di offerta per minori;

b.7 indirizzo e-mail valido del richiedente (verso il quale saranno inviate le comunicazioni che si renderanno necessarie ai fini dell'istruttoria dell'istanza);

b.8 eventuale condizione di handicap del minore certificata ai sensi di legge.

b.9 eventuale continuità educativa per i minori iscritti ad annualità di frequenza nella medesima unità di offerta accreditata opzionata, successive alla prima;

b.10 eventuale presenza di fratelli o sorelle del minore, già iscritti nell'anno educativo 2024/2025 e che frequenteranno nell'anno educativo 2025/2026 la medesima unità di offerta zerotre o la scuola dell'infanzia tresei aggregata alla stessa (ovvero ubicata nel medesimo edificio o in edifici vicini, facente capo al soggetto gestore dell'unità di offerta zerotre);

b.11 eventuale formale iscrizione preventiva al servizio educativo verso il quale si presenta l'istanza di buono educativo.

b.12 eventuale presenza di fratelli o sorelle che si iscrivono contestualmente per la prima volta presso la medesima unità di offerta accreditata nello stesso anno educativo.

c. Sottoscrizione delle dichiarazioni attestanti:

c.1 la veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., delle informazioni fornite in sede di compilazione dei campi del modello on-line;

c.2 la consapevolezza del richiedente in merito alle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- c.3 la consapevolezza del richiedente che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art. 4, co. 2 e 8, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;
- c.4 la presa d'atto che il trattamento dei dati personali presenti nella domanda verrà effettuato dalla Sezione Istruzione e Università di Regione Puglia in conformità all'appendice "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679" del presente Avviso pubblico;
- c.5 la dichiarazione di essere a conoscenza delle condizioni dell'Avviso e l'accettazione delle stesse.
- d. Trasmissione dell'istanza. L'avvenuta conclusione del processo di compilazione e trasmissione dell'istanza viene confermata da una mail inviata dal sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato nella fase di compilazione del modulo on-line. La ricevuta di avvenuta trasmissione dell'istanza è scaricabile dal portale e stampabile. La compilazione dei campi senza aver effettuato la trasmissione telematica dell'istanza costituisce motivo di nullità.
- e. Eventuale annullamento e presentazione di nuova istanza. Nel caso l'utente rilevi errori nella compilazione dell'istanza successivamente alla trasmissione telematica della stessa, è possibile presentare, entro il termine di scadenza della finestra temporale dell'Avviso, una nuova istanza, previo l'annullamento dell'istanza già trasmessa.
- f. Codice pratica. A ogni istanza regolarmente trasmessa è associato un "codice pratica" che, nel rispetto della tutela della privacy, è utilizzato in tutte le comunicazioni automatiche inerenti al beneficio attraverso il portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei e riportato nella graduatoria approvata dal soggetto beneficiario competente.

Art. 9

Abbinamento del minore al posto nell'Unità di offerta accreditata

1. L'abbinamento del minore al posto avviene al termine della finestra temporale nella quale è stata presentata la domanda tramite la generazione di una graduatoria provvisoria che deve essere validata dall'Ambito territoriale sociale/Consorzio di Comuni a seguito di verifica dei dati inseriti dal dichiarante.
2. L'ordine di abbinamento del minore al buono educativo è effettuato in base alle seguenti priorità:
 - a. continuità educativa (art. 8, co. 2, lett. b.9), dichiarata dal nucleo familiare in sede di istanza e confermata dalla UDO;
 - b. presenza di fratelli o sorelle (art. 8, co. 2, lett. b.10), dichiarata dal nucleo familiare in sede di istanza e confermata dalla UDO; nel caso fratelli o sorelle frequentanti scuola dell'infanzia aggregata al servizio educativo prescelto, in sede di istruttoria di conferma, l'UDO rilascia apposita dichiarazione attestante che la scuola dell'infanzia è ubicata nel medesimo edificio o in edifici vicini e fa capo allo stesso soggetto gestore;
 - c. fascia ISEE da € 00.000,00 a € 03.000,00;
 - d. fascia ISEE da € 03.000,01 a € 07.500,00;
 - e. fascia ISEE da € 07.500,01 a € 15.000,00;
 - f. fascia ISEE da € 15.000,01 a € 25.000,00;
 - g. fascia ISEE da € 25.000,01 a € 40.000,00;
 - h. fascia ISEE da € 40.000,01 a € 60.000,00;
 - i. fascia ISEE da € 60.000,01 a € 75.000,00;

e ai seguenti criteri di preferenza:

 - j. caricamento in piattaforma del modulo di iscrizione preventiva debitamente sottoscritto (art. 8, co. 2, lett. b.11)
 - k. contestuale prima iscrizione di fratelli o sorelle nell'anno educativo 2025/2026 presso la medesima unità di offerta (art. 8, co. 2, lett. b.12), dichiarata dal nucleo familiare in sede di istanza e confermata dalla UDO
 - l. ordine di ISEE, assegnando i posti ai minori dal reddito più basso al reddito più alto.
3. **L'ISEE richiesto è quello MINORENNI** in corso di validità (ovvero l'ISEE ordinario ove coincidente)¹ e può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi) in seguito a:
 - una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;

¹ L'isee minorenni coincide con l'isee ordinario quando:

- i genitori sono sposati e conviventi tra loro,
- i genitori non sono sposati ma convivono,
- i genitori, pur sposati in precedenza, ora sono legalmente separati o divorziati.

L'isee minorenni deve essere necessariamente calcolato se i genitori non sono né sposati né conviventi. L'isee minorenni deve essere richiesto dal genitore con cui il figlio convive abitualmente e il genitore non convivente rientra nel nucleo familiare del figlio come componente attratta oppure aggiuntiva, fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge (art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013).

- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;
- una variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore al 20% rispetto a quanto evidenziato nell'ISEE ordinario, ai sensi dell'art. 2 del DM 5 luglio 2021 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

L'ISEE PER MINORI IN AFFIDAMENTO, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014, è disciplinato come segue: il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante; i minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.

L'ISEE PER MINORI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA riguarda i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé. Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto. Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia), entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELL'ISEE. La piattaforma dedicata www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei acquisisce i dati sull'ISEE tramite cooperazione applicativa direttamente dalla Banca dati INPS. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza di buono educativo è necessario che sia già disponibile nel sistema INPS un'attestazione ISEE valida riferita al nucleo familiare richiedente.

ISEE CON ANOMALIE/DIFFORMITÀ. In caso di attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni sarà comunque possibile presentare l'istanza, la quale sarà provvisoriamente accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dal presente Avviso, e ammessa definitivamente solo in seguito alla regolarizzazione dell'attestazione ISEE entro 10 (dieci) giorni dalla data di chiusura dell'Avviso.

4. Qualora il Nucleo familiare rinunci espressamente all'abbinamento del minore al posto presso l'Unità di offerta selezionata, non potrà presentare domanda presso un'altra Unità di offerta per il medesimo anno educativo in quanto viene attivata la lista d'attesa per il subentro di un minore fino a quel momento non abbinato a un buono educativo.

5. Il diritto al buono educativo è subordinato alla sottoscrizione del Contratto di servizio tra l'Unità di offerta opzionata e l'organismo Beneficiario competente per territorio.

Art. 10

Unità di costo standard

1. Il presente intervento si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione adottata a norma dell'art. 53 par. 1 lett. e) e par. 3 lett. a), punti i) e ii), del Regolamento (UE) 2021/1060.
2. L'importo della sovvenzione finanziabile con il presente Avviso, definito con provvedimento dell'Autorità di Gestione n. 157 del 04/06/2024, è indicato nel suo ammontare massimo nelle tabelle di seguito riportate:

TABELLA 1

SERVIZI EDUCATIVI A SOVVENZIONE MENSILE	AMMONTARE UNITÀ DI COSTO STANDARD
Asilo nido o nido d'infanzia [20-60 posti]	€ 807,00
Micronido [6-20 posti]	
Nido aziendale/nido di condominio	
Unità di offerta con sole sezioni semi-divezzi e divezzi [13-36 mesi]	€ 696,00
Sezioni aggregate a scuole d'infanzia o sezioni primavera [24-36 mesi]	€ 649,00
Centro ludico prima infanzia [max 50 posti]	€ 524,00
Piccoli gruppi educativi o nido in famiglia [max 4 bambini]	€ 614,00

TABELLA 2

SERVIZI EDUCATIVI A SOVVENZIONE ORARIA	AMMONTARE UNITÀ DI COSTO STANDARD
Servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio	€ 17,00

3. L'importo della sovvenzione finanziabile con il presente Avviso è comprensivo della eventuale quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare di cui al successivo art. 14.

Art. 11

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie attivate da Regione Puglia nell'ambito del POC 2021/2027, giusto Accordo per la Coesione del 29/11/2024, disponibili per il finanziamento della misura ai sensi del presente Avviso, ammontano a complessivi € 70.000.000,00, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 19/06/2025.

TABELLA 3

Area tematica	11 - Istruzione e Formazione
Linea intervento	11.02 - Educazione e Formazione
Titolo intervento	Buoni educativi minori 0-6 anni per accesso a servizi educativi e scuole infanzia accreditati

2. Potranno essere utilizzate eventuali risorse rivenienti da differenti fonti di finanziamento nella disponibilità degli Ambiti Territoriali/Consorzi, che seguiranno le regole di rendicontazione proprie della tipologia di finanziamento utilizzato.

3. È fatta salva la possibilità di Regione Puglia di incrementare la dotazione finanziaria del presente Avviso.

Art. 12

Riparto delle risorse finanziarie e Progetto attuativo

1. Il 90% delle risorse di cui all'art. 11 del presente Avviso sono ripartite agli Ambiti Territoriali sociali/Consorzi di Comuni in qualità di soggetti "Beneficiari", sulla base dei posti dichiarati disponibili a Catalogo; il restante 10% delle risorse verrà ripartito agli Ambiti Territoriali sociali/Consorzi di Comuni in qualità di soggetti "Beneficiari", dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, considerando i posti effettivamente opzionati dalle famiglie e coperti da minori frequentanti.

2. A seguito dell'approvazione del riparto di cui al comma precedente, è sottoscritto apposito Atto unilaterale d'obbligo da parte dei soggetti Beneficiari di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) del presente Avviso ai fini dell'approvazione da parte degli stessi del Progetto attuativo dell'intervento mirato a definire il sub-riparto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili tra le Unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

3. Per il corretto funzionamento delle procedure di competenza, nel Progetto attuativo l'organismo Beneficiario può finalizzare risorse finanziarie, entro il limite massimo del 2% del fondo assegnato da Regione Puglia, per la copertura di:

- a. costi di personale addetto alle attività di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento, preferendo l'utilizzo di personale esterno esclusivamente dedicato;
- b. spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione e informazione dedicate all'intervento;
- c. costi sostenuti per la gestione delle attività relative all'acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.

4. Tutte le spese effettivamente sostenute, di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere rendicontate con apposita documentazione contabile secondo quanto stabilito dalle specifiche linee guida/indicazioni operative per l'attuazione e la rendicontazione della spesa.

Art. 13

Contratto di servizio

1. Ai fini dell'attuazione del sub-riparto di cui al precedente articolo, gli organismi Beneficiari di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) del presente Avviso, tramite piattaforma telematica, generano, sottoscrivono e caricano in piattaforma il contratto di servizio per ciascuna Unità di offerta accreditata e scelta dai nuclei familiari ai fini della sottoscrizione del medesimo Contratto da parte della stessa.

2. Il Contratto di servizio ha validità per l'anno educativo 2025/2026 ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso, che disciplina gli obblighi connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso Pubblico.

Art. 14

Valore del Buono educativo, compartecipazione familiare

1. L'Unità di costo standard di cui al precedente art. 10 è posta a base del contratto di servizio tra organismo Beneficiario e Unità di offerta accreditata e tiene conto dell'Opzione di semplificazione dei costi approvata da Regione Puglia con riferimento alla specifica tipologia di Unità di offerta.

2. L'unità di costo standard è comprensiva della quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare e dell'IVA laddove applicata ed è:

- a. mensile per le unità di offerta di cui agli artt. 53, 90 e 101, co. 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 4/2007;
- b. oraria per le unità di offerta di cui all'art. 101, co. 1, lett. a) del Regolamento regionale n. 4/2007.

3. Per l'accoglienza di un minore con handicap certificato ai sensi di legge, per il quale occorra assicurare uno standard aggiuntivo di personale ai sensi degli articoli 53, 90 e 101 del Regolamento, il valore del buono educativo è calcolato per tutte le tipologie di unità di offerta in misura pari al doppio dell'Unità di costo standard riferita all'art. 53 del Regolamento, senza compartecipazione alla spesa da parte del nucleo familiare.

4. Il valore del Buono educativo è pari all'Unità di costo standard al netto della compartecipazione economica prevista a carico dei nuclei familiari richiedenti che, su base mensile/giornaliera, è articolata come segue:

Scaglioni per la frequenza presso i servizi educativi di cui al Reg. Reg. n. 4/2007					
SCAGLIONI DI ISEE MINORI	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL NUCLEO FAMILIARE				
	MENSILE (€)				ORARIA (€)
	Art 53- Asilo nido	Art 53- Sezioni primavera	Art 90- Centro ludico	Art 101b- Nido in famiglia	Art 101a- Servizio per l'infanzia a domicilio
da € 0,00 a € 3.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,50
da € 3.000,01 a € 7.500,00	60,00	60,00	50,00	50,00	2,50
da € 7.500,01 a € 15.000,00	200,00	200,00	150,00	150,00	5,00
da € 15.000,01 a € 25.000,00	270,00	270,00	230,00	230,00	8,00
da € 25.000,01 a € 40.000,00	350,00	350,00	300,00	300,00	10,00
da € 40.000,01 a € 60.000,00	380,00	380,00	350,00	350,00	11,00
da € 60.000,01 a € 75.000,00	450,00	450,00	400,00	400,00	12,00

Art. 15

Pagamento del Buono educativo sulla base della tariffa contrattualizzata e decurtazioni

- Il riconoscimento del buono educativo è subordinato:
 - all'abbinamento del minore al posto presso l'Unità di offerta accreditata;
 - alla sottoscrizione del Contratto di servizio di cui all'art. 13 del presente Avviso;
 - al permanere dell'iscrizione nel Catalogo dell'Unità di offerta per l'intero periodo di riferimento;
 - alla frequenza del minore presso l'Unità di offerta per la quale è stato effettuato l'abbinamento al posto.
- Il Buono educativo è versato all'Unità di offerta sulla base della fattura del servizio erogato mensilmente, nei confronti dell'organismo Beneficiario, valorizzata dalle pertinenti Unità di Costo Standard di cui all'art. 10 del presente Avviso, per il numero di destinatari finali serviti, al netto dell'eventuale quota di compartecipazione familiare dovuta dai destinatari.
- Nel caso in cui intervenga nel corso di una mensilità di erogazione del servizio educativo la cancellazione dell'Unità di offerta dal Catalogo, l'Unità di costo standard mensile è decurtata in percentuale rispetto ai giorni di non permanenza nel Catalogo come segue:
 - decurtazione del 100% in caso di giorni di permanenza nel Catalogo inferiori a 5
 - decurtazione del 75% in caso di giorni di permanenza nel Catalogo superiori a 5 e inferiori a 10
 - decurtazione del 60% in caso di giorni di permanenza nel Catalogo superiori a 10 e inferiori a 15
 - decurtazione del 45% in caso di giorni di permanenza nel Catalogo superiori a 15 e inferiori a 20
 - decurtazione del 30% in caso di giorni di permanenza nel Catalogo superiori a 20 e inferiori a 25
- Laddove all'esito di verifiche risulti che il servizio educativo non ha mantenuto lo standard in un determinato arco temporale, il Buono è riconosciuto solo nel periodo in cui detto standard è stato assicurato. Nel caso di applicazione di una tariffa mensile il Buono verrà calcolato proporzionalmente al numero dei giorni per i quali è assicurato il predetto standard.

Art. 16

Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal Buono educativo

- Il soggetto Beneficiario, mediante apposita funzione predisposta nella piattaforma dedicata (istruita-non ammissibile), dichiara inammissibile la domanda di buono educativo nei seguenti casi:
 - presentata da soggetto diverso da quanto indicato nell'art. 8, co. 2 del presente Avviso;
 - inoltrata con modalità diverse da quelle telematiche indicate nel presente Avviso;
 - per la quale il Nucleo familiare non presenti eventuali integrazioni richieste dal Beneficiario istruttore.
- Il minore frequentante l'Unità di offerta è escluso dal Buono educativo dall'organismo Beneficiario di riferimento, mediante la funzione "REVOCA" predisposta in piattaforma, nei seguenti casi:
 - se non frequenta, senza giustificato motivo, il servizio educativo per trenta giorni consecutivi in cui lo stesso risulta regolarmente aperto. Ai fini dell'Avviso è considerata assenza per giustificato motivo l'assenza per malattia del minore, certificata o autocertificata ai sensi della vigente normativa, nonché l'assenza per quarantena fiduciaria imposta al minore o ai componenti del nucleo familiare del minore debitamente documentate;
 - se non frequenta il servizio educativo per oltre sessanta giorni consecutivi in cui lo stesso risulta regolarmente aperto, anche in presenza di giustificato motivo;
 - nel caso in cui l'Unità di offerta opzionata dal nucleo familiare sia cancellata dal Catalogo, a partire dalla data del provvedimento di cancellazione;
 - su segnalazione dell'Unità di offerta per gravi motivi (a titolo esemplificativo: mancato rispetto del regolamento di funzionamento della struttura/servizio, grave inadempimento, mancato rispetto dell'Avviso Pubblico).
 - in caso di formale rinuncia al buono educativo da parte del nucleo familiare; in quest'ultima ipotesi, ove la rinuncia sia comunicata entro il 15 del mese, la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo; ove la

rinuncia sia comunicata oltre il 15 del mese, in mancanza di subentro di altro minore, la decorrenza è fissata dal primo giorno del secondo mese successivo.

Art. 17

Attestazioni di frequenza

1. Su base giornaliera, l'Unità di offerta attesta telematicamente la frequenza del minore tramite registro elettronico che, mensilmente, è scaricato dall'Ambito Territoriale sociale/Consorzio di Comuni a corredo della fattura dell'Unità di offerta.
2. La piattaforma notifica al nucleo familiare l'avvenuta compilazione del registro elettronico.

Art. 18

Obblighi per il Nucleo familiare

1. Dal riconoscimento del diritto a usufruire del buono educativo derivano per il nucleo familiare i seguenti obblighi:
 - a. osservare qualsivoglia disposizione sanitaria e di prevenzione approvata dall'Autorità sanitaria competente o adottata dall'Unità di offerta opzionata;
 - b. comunicare tempestivamente all'Unità di offerta notizie afferenti alla salute del minore;
 - c. giustificare le assenze del minore nei modi previsti dalla vigente normativa;
 - d. corrispondere mensilmente all'Unità di offerta la quota di compartecipazione;
 - e. osservare le norme del Regolamento interno dell'Unità di offerta e le disposizioni del presente Avviso, pena la facoltà di recesso da parte dell'Unità di offerta.

Art. 19

Obblighi per l'Unità di Offerta

1. L'Unità di Offerta è tenuta ad osservare gli obblighi scaturenti dall'accreditamento al Catalogo previsti dall'Avviso pubblico di cui all'Atto Dirigenziale n. 5 del 22.01.2025, nonché le seguenti prescrizioni:
 - a. applicare tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti atte a salvaguardare la salute degli utenti, la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nonché ogni forma di prevenzione e sicurezza prevista dalla vigente legislazione per i fruitori dei servizi educativi;
 - b. adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto di servizio;
 - c. essere disponibile a fornire le informazioni e a produrre i documenti richiesti, consentire controlli e verifiche anche *in loco* che Regione Puglia, Ambiti Territoriali Sociali e altri Enti, Organismi e Autorità competenti dovessero svolgere almeno fino a tre anni dopo la conclusione del POC PUGLIA 2021-2027, salvo diverse disposizioni.
 - d. comunicare prontamente al soggetto Beneficiario di riferimento l'eventuale accesso ad altre forme di contribuzione da parte di soggetti pubblici o privati, al fine di non incorrere nel divieto di cumulo.

Art. 20

Obblighi per il soggetto Beneficiario

1. Il soggetto Beneficiario è tenuto a:
 - a. sottoscrivere con le Unità di offerta il contratto di servizio;
 - b. assicurare l'osservanza degli obblighi scaturenti dal contratto di servizio;
 - c. assicurare il costante controllo della spesa;
 - d. disporre il pagamento in favore dell'Unità di Offerta, accertati: la corretta compilazione del Registro elettronico; la regolarità dei documenti contabili e il caricamento delle fatture elettroniche nell'apposita piattaforma; tutti i presupposti di legge per la liquidazione della prestazione;
 - e. effettuare tempestivamente sulla piattaforma telematica le operazioni connesse alle procedure di propria competenza;
 - f. essere disponibile a fornire le informazioni e a produrre i documenti richiesti, consentire controlli e verifiche di gestione anche *in loco* che Regione Puglia ai sensi dell'art. 74.1.a.ii del RDC, o altri Enti, Organismi e Autorità competenti dovessero svolgere almeno fino al termine previsto dall'art. 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021.
2. Il soggetto Beneficiario effettua in qualunque momento controlli presso l'Unità di offerta con la quale ha sottoscritto il Contratto di servizio ovvero l'eventuale *addendum* allo stesso al fine di verificare il servizio erogato, nonché la conformità delle procedure attuate e degli obblighi di legge previsti e, qualora rilevi irregolarità o inadempienze, è tenuto a darne immediata comunicazione a Regione Puglia, al Comune di riferimento ove ha sede operativa l'Unità di offerta e agli Organi competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 21

Motivi di non riconoscimento del Buono educativo zerotre

1. Fatta salva ogni conseguenza sull'accreditamento al Catalogo, il buono educativo non è riconosciuto:

- a. nel caso in cui il nucleo familiare abbia reso dichiarazioni false o mendaci, anche con riferimento alle presenze del minore indicate nel registro elettronico;
- b. nel caso in cui il servizio educativo abbia reso dichiarazioni false o mendaci, anche con riferimento alle presenze del minore indicate nel registro elettronico;
- c. per tutto il periodo in cui sia verificato il venir meno dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della Legge regionale n. 19/2006 e della specifica normativa del Regolamento regionale n. 4/2007 s.m.i. applicabile alla tipologia di unità di offerta;
- d. per il periodo in cui il servizio educativo è cancellato dal Catalogo;
- e. qualora per il medesimo minore è accertato il cumulo di benefici;
- f. nei casi in cui il minore non ha fruito del servizio e non ricorrono le condizioni per usufruire del beneficio.

Art. 22

Divieto di cumulo

1. Per il medesimo posto presso il servizio educativo accreditato è fatto divieto di cumulabilità del buono educativo con altri contributi pubblici comunitari, nazionali, regionali e comunali ovvero erogati da soggetti privati per il medesimo servizio nella medesima unità temporale.
2. Il buono è compatibile con interventi di sostegno al reddito del nucleo familiare (es. Bonus Nido INPS, etc.).
3. Per il medesimo periodo è fatto divieto di cumulo del Buono per l'accesso da parte di un minore a più servizi educativi zerotre accreditati ovvero ad altre tipologie di unità di offerta accreditati nel Catalogo vigente.

Art. 23

Rispetto della privacy

1. Il trattamento dei dati avviene da parte di Regione Puglia e degli organismi Beneficiari competenti, secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.
2. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento con le seguenti specifiche: – Il Titolare del Trattamento è Regione Puglia – Lungomare Nazario Sauro – Bari;
– contitolare del trattamento ciascun Ambito Territoriale/Consorzio di Comuni territorialmente competente (art. 26 DGPR);
– il Responsabile della protezione dei dati ("RDP") per Regione Puglia è la dott.ssa Rossella Caccavo: rdp@regione.puglia.it;
– il Designato del Trattamento dati è la Dirigente della Sezione Istruzione e Università;
– il Responsabile del trattamento dati è ARTI Puglia che, nell'ambito delle attività assegnate, ha il compito di gestire e condurre la piattaforma informatica per la gestione della presente procedura.
3. I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme di legge o di regolamento quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni ed attività nell'ambito del presente procedimento o di procedimenti ad esso connessi o conseguenti.

Art. 24

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università - Corso S. Sonnino, 177 – 70122 Bari.
2. Responsabile del procedimento sino a conclusione delle attività gestionali è l'Ing. Giusi Pastore: sistemaintegratozerosei@regione.puglia.it – giusi.pastore@regione.puglia.it.
3. Ciascun soggetto Beneficiario ai sensi del presente Avviso, con riferimento alle competenze attribuite, nomina il Responsabile del procedimento.

Art. 25

Riferimenti normativi

1. Per tutto quanto non indicato nel presente Avviso si fa comunque riferimento alle previsioni normative contenute nel presente Avviso.